


Pubblicato il 28/07/2017

N. 00332/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00627/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2017, proposto da:

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Roncarolo, Giorgio Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione in Torino, corso Vittorio Emanuele II N. 82,

contro

Comune di Villanova Monferrato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Mancinelli, in Torino Largo Tirreno 115

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,***

dell'ordinanza n. 4 del 20 aprile 2017, comunicata alla ricorrente in data 21 aprile 2017 via e-mail e notificata in data 3 maggio 2017 tramite messo comunale, per la parte in cui il Sindaco del Comune di Villanova Monferrato ordina all'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli:

a. "di attivarsi immediatamente al fine di porre in essere l'esecuzione di tutte le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza del ponte che attraversa la Roggia Vecchia in Strada Comunale Vercellese, e comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente, dovrà produrre allo scrivente il cronoprogramma dei lavori";

b. "ad avvenuta esecuzione delle opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza del ponte, dovrà comunicare tempestivamente l'avvenuto assolvimento e fornire il certificato di idoneità statica specificando la portata della struttura nonché la classificazione del ponte in funzione del carico al fine di ripristinare la circolazione stradale";

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villanova Monferrato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2017 la dott.ssa

Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il provvedimento impugnato viene ordinata l'esecuzione di tutte le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza del ponte che attraversa la Roggia Vecchia in Strada Comunale Vercellese, ponte che, secondo la tesi di parte ricorrente, è di proprietà del Comune di Villanova Monferrato;

Ritenuto che

l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Superiore delle Acque sia infondata, dal momento che sono devolute alla cognizione del Tribunale suddetto i ricorsi contro i provvedimenti in materia di acque pubbliche, concernenti l'utilizzazione delle acque stesse, che incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche; mentre nel caso in esame l'oggetto del provvedimento impugnato non è costituito da opere idrauliche, ma da opere civili che non sono rivolte ad incidere, se non in via riflessa e indiretta, sul regime delle acque pubbliche, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo;

la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, del ponte, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;

Rilevato che

le opere di cui si ordina l'esecuzione presentano carattere di urgenza, per cui si giustifica il ricorso al potere extra ordinem;

l'ordinanza, imponendo l'esecuzione delle opere necessarie alla sola messa in sicurezza del ponte, non crea un grave danno alla ricorrente, che può sempre rivalersi sull'Amministrazione, per le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento, una volta definita la natura pubblica o privata del ponte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvana Bini

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

28/11/2017